



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 41/34 DEL 23.10.2024

---

**Oggetto:**            **Articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Definizione dei limiti di spesa del personale assunto con forme contrattuali flessibili.**

L'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiama la deliberazione n. 39/41 del 10.10.2024 con la quale la Giunta regionale ha modificato l'indirizzo interpretativo per il rispetto del limite di spesa per il personale assunto con forme contrattuali flessibili previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010.

In particolare, la Giunta regionale ha adottato i seguenti criteri sia per la ridefinizione del plafond di spesa relativo all'anno 2009 sia per la verifica del rispetto dello stesso nelle annualità 2024 e seguenti:

- 1) per "spesa sostenuta" in un determinato esercizio finanziario deve intendersi unicamente la spesa impegnata nell'esercizio di competenza o a valere sullo stesso, secondo i principi della competenza finanziaria potenziata;
- 2) rientrano nei tetti di spesa di lavoro flessibile i costi sostenuti per rapporti di lavoro dirigenziali con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 31/1998;
- 3) rientrano nei tetti di spesa di lavoro flessibile i costi sostenuti per il conferimento di incarichi fiduciari di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 26-bis e 27 della L.R. n. 32/1988;
- 4) rientrano nei tetti di spesa di lavoro flessibile i costi sostenuti per il conferimento di incarichi di componente dell'Ufficio Stampa e Informazione mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2009;
- 5) rientrano nei tetti di spesa di lavoro flessibile i costi sostenuti per contratti di somministrazione di lavoro, esclusi gli oneri accessori eventualmente corrisposti alle agenzie di somministrazione.



Rimangono esclusi dal tetto di spesa di lavoro flessibile:

- a) i costi sostenuti per incarichi di studio, ricerca e consulenza ai sensi del comma 3, dell'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2018, in quanto sottoposti a specifico limite di spesa, conferiti mediante contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile o ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) i costi sostenuti per tutti gli altri incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) i costi sostenuti per le assunzioni finanziate con risorse dell'Unione Europea o con risorse statali mediante finanziamenti specifici aggiuntivi ovvero espressamente in deroga al limite di spesa;
- d) i costi per il personale flessibile da rendicontare a carico del PNRR che le amministrazioni titolari dei singoli interventi finanziati con fondi PNRR possono imputare nel relativo quadro economico, in deroga al tetto di cui all'art. 9, comma 28, citato;
- e) le assunzioni flessibili strettamente correlate allo svolgimento delle funzioni, erogate in via diretta all'utenza, di protezione civile, di istruzione pubblica e del settore sociale ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. n. 80/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113.

La Giunta, inoltre, ha stabilito che l'attuazione dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per le forme contrattuali flessibili avvenga attraverso un tetto di spesa unico all'interno del sistema Regione.

A tale fine ha dato mandato alla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione di acquisire i dati per la definizione del plafond complessivo della spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

L'Assessora informa che la Direzione generale del Personale e Riforma della Regione ha acquisito:

- i dati relativi all'importo speso nell'anno 2009 dall'Amministrazione regionale centrale per le forme contrattuali flessibili, trasmessi dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari;
- i dati relativi all'importo speso nell'anno 2009 da parte di ciascun ente e agenzia regionale del sistema Regione per le forme contrattuali flessibili, trasmessi sulla base dell'attestazione dei rispettivi Collegi dei revisori dei conti;
- l'attestazione, da parte di ciascun ente e agenzia regionale, del rispetto del limite complessivo



della spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Le risultanze della ricognizione effettuata sono quelle risultanti dalla seguente tabella:

| Ente/Agenzia              | Tetto 2009 dichiarato 100% (€) |
|---------------------------|--------------------------------|
| ARPAS                     | 289.778,28                     |
| ARGEA                     | 112.530,00                     |
| ASE                       | 222.638,52                     |
| ERSU CA                   | 234.500,00                     |
| ISRE                      | 8.453,65                       |
| AGRIS                     | 1.588.854,31                   |
| ERSU SS                   | 239.818,29                     |
| FORESTAS                  | 41.350.141,29                  |
| SARDEGNA RICERCHE         | 982.371,73                     |
| CONSERVATORIA DELLE COSTE | 9.224,60                       |
| ASPAL                     | 5.228.788,33                   |
| AREA                      | 753.872,35                     |
| REGIONE SARDEGNA          | 9.473.262,43                   |

per un totale di spesa per lavoro flessibile relativo all'anno 2009 pari a euro 58.303.963,28.

Il predetto plafond complessivo è da intendersi come limite di spesa massimo di riferimento anche per gli esercizi futuri e sarà oggetto di modifica nel caso in cui gli Enti e le Agenzie del sistema Regione comunichino alla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione, nell'ambito dell'approvazione del PIAO, di non aver rispettato il limite complessivo della spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 o in caso di istituzione di nuovi Enti e/o Agenzie regionali, fatte salve eventuali straordinarie esigenze di rideterminazione dello stesso rappresentate da ciascun Ente o Agenzia.



La modifica del plafond avrà effetto nell'esercizio successivo a quello in cui, in sede di approvazione del PIAO, è stato accertato il mancato rispetto del limite complessivo della spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Per quanto riguarda gli Enti e le Agenzie di nuova istituzione, fino alla ridefinizione del plafond di spesa dell'intero sistema Regione, gli stessi, in analogia con quanto specificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 39/41 del 10.10.2024 per gli Enti e le Agenzie non ancora istituiti nel 2009, determinano la propria base di spesa all'interno del primo Piano triennale del fabbisogno del personale.

L'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone che tale tetto di spesa, in sede di prima applicazione, sia ripartito per l'anno 2024 sulla base delle indicazioni rinvenienti dalle Programmazioni del fabbisogno già inviate o dalle comunicazioni effettuate in occasione della ricognizione e attestazione del tetto di spesa o, in mancanza di tali indicazioni, in via provvisoria, in euro 300.000 per ciascuno degli anni 2024-2027 per Ente ed Agenzia, come riportato nella tabella seguente, mentre per gli esercizi successivi, sulla base degli aggiornamenti della Programmazione del fabbisogno:

| Ente/Agenzia | Note | Plafond<br>assegnato<br>2024 | Plafond<br>assegnato<br>2025 | Plafond<br>assegnato<br>2026 | Plafond<br>assegnato<br>2027 |
|--------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ARPAS        |      | 240.225,86                   | 720.428,49                   | 720.428,49                   | 720.429,49                   |
| ARGEA        |      | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| ASE          |      | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| ERSU CA      |      | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| ISRE         |      | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| AGRIS        |      | 1.421.660,32                 | 692.500,00                   | 692.500,00                   | 692.501,00                   |
| ERSU SS      |      | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
| FORESTAS     |      | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   | 300.000,00                   |
|              |      | 524.763,10                   | 524.763,10                   | 524.763,10                   | 524.763,10                   |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/34  
DEL 23.10.2024

|                               |  |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SARDEGNA<br>RICERCHE          |  |                      |                      |                      |                      |
| CONSERVATORIA<br>DELLE COSTE  |  | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| ASVI                          |  | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| ASPAL*                        |  | 1.884.148,09         | 1.520.108,74         | 1.341.599,56         | 1.341.599,56         |
| AREA                          |  | 51.254,54            | 164.590,79           | 164.590,79           | 164.591,79           |
| Regione Sardegna              | Gabinetti  | 12.223.087,61        | 12.223.087,61        | 12.223.087,61        | 12.223.087,61        |
|                               | Direttori<br>generali a t.<br>d. (n. 5<br>posizioni) | 1.058.175,50         | 1.058.175,50         | 1.058.175,50         | 1.058.175,50         |
|                               | Direttori<br>Servizio a t.<br>d.                     | 3.444.408,00         | 3.444.408,00         | 3.444.408,00         | 3.444.408,00         |
|                               | Segretario<br>generale                               | 409.623,89           | 409.623,89           | 409.623,89           | 409.623,89           |
|                               | Ufficio<br>stampa                                    | 1.077.263,65         | 1.077.263,65         | 1.077.263,65         | 1.077.263,65         |
| <b>Totale sistema Regione</b> |  | <b>24.545.929,82</b> | <b>24.359.397,03</b> | <b>24.180.887,85</b> | <b>24.069.571,59</b> |

L'Assessora precisa che il plafond assegnato a ciascun Ente del Sistema Regione è stato determinato con riferimento al calcolo delle retribuzioni nella misura massima prevista dalla legge o dai Contratti Collettivi e potrà essere effettivamente impiegato nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili e compatibilmente col rispetto del limite complessivo della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

Il predetto riparto potrà essere oggetto di modifica in caso di richiesta motivata da parte dell'Amministrazione regionale e/o di ciascun Ente o Agenzia, per fare fronte ad ulteriori esigenze di fabbisogno di personale da soddisfare mediante forme di lavoro flessibile. In tali casi eventuali ulteriori quote del plafond attribuite dovranno essere recepite con l'aggiornamento dei rispettivi piani



triennali del fabbisogno di personale. Analogamente dovrà avvenire in occasione degli adeguamenti contrattuali previsti dai Contratti Collettivi di riferimento.

Nel caso in cui un'amministrazione del sistema Regione non rispetti il limite complessivo della spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, il plafond complessivo del sistema Regione dovrà essere conseguentemente rideterminato e all'Ente inadempiente verrà assegnato il nuovo plafond nei limiti del 50% del tetto dichiarato relativo all'esercizio 2009, fatte salve le obbligazioni giuridiche già assunte.

L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di effettuare, mediante apposita intesa tra la Presidente della Regione Sardegna e il Presidente del Consiglio regionale, da adottarsi sulla base di specifica e motivata richiesta, la cessione al Consiglio regionale di parte del plafond che residua dall'assegnazione al sistema Regione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari, sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di determinare il tetto complessivo della spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 dell'intero sistema Regione come indicato in premessa;
- di dare atto che il predetto tetto è da intendersi come limite di spesa massimo di riferimento anche per gli esercizi futuri e sarà oggetto di modifica nel caso in cui gli Enti e le Agenzie del sistema Regione comunichino alla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione, nell'ambito dell'approvazione del PIAO, di non avere rispettato il limite complessivo della spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, in caso di istituzione di nuovi Enti e/o Agenzie regionali, fatte salve eventuali straordinarie esigenze di rideterminazione dello stesso rappresentate da ciascun Ente o Agenzia;
- di definire che la modifica del plafond avrà effetto nell'esercizio successivo a quello in cui, in sede di approvazione del PIAO, è stato accertato il mancato rispetto del limite complessivo della spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296 del



2006;

- di stabilire che, per quanto riguarda gli Enti e le Agenzie di nuova istituzione, fino alla ridefinizione del plafond di spesa dell'intero sistema Regione, gli stessi, in analogia con quanto specificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 39/41 del 10.10.2024 per gli Enti e le Agenzie non ancora istituiti nel 2009, determinano la propria base di spesa all'interno del primo Piano triennale del fabbisogno del personale;
- di ripartire il tetto di spesa per l'anno 2024 e seguenti secondo quanto riportato in premessa;
- di dare atto che il predetto riparto potrà essere oggetto di modifica in caso di richiesta motivata da parte dell'Amministrazione regionale e/o di ciascun Ente o Agenzia, per fare fronte ad ulteriori esigenze di fabbisogno di personale da soddisfare mediante forme di lavoro flessibile. In tali casi eventuali ulteriori quote del plafond attribuite dovranno essere recepite con l'aggiornamento dei rispettivi piani triennali del fabbisogno di personale;
- di stabilire che il plafond attribuito all'Amministrazione regionale e a ciascun ente/agenzia regionale potrà essere effettivamente impiegato nei limiti degli stanziamenti disponibili nel Bilancio di ciascun Ente o Agenzia e compatibilmente col rispetto del limite complessivo della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- di stabilire che nel caso in cui un'amministrazione del sistema Regione non rispetti il limite complessivo della spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, come risultante dal PIAO, il plafond complessivo del sistema Regione dovrà essere conseguentemente rideterminato e all'Ente inadempiente verrà assegnato il nuovo plafond nei limiti del 50% del tetto dichiarato relativo all'esercizio 2009, fatte salve le obbligazioni giuridiche già assunte;
- di disporre la cessazione dell'obbligo di sospendere la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile e di stabilire, conseguentemente, che le Direzioni generali e gli Enti del sistema Regione, di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31/1998, possano procedere alla stipula di nuovi contratti ed alla adozione dei relativi impegni di spesa entro i limiti del plafond a ciascuno di essi assegnato;
- di stabilire che l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di effettuare, mediante apposita intesa tra la Presidente della Regione Sardegna e il Presidente del Consiglio regionale, da adottarsi sulla base di specifica e motivata richiesta, la cessione al Consiglio regionale di parte del plafond che residua dall'assegnazione al sistema Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 41/34  
DEL 23.10.2024

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde